NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 6

Le imprese industriali che hanno personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera, anche in singole unita' produttive, e per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, nonche', per il tramite dell'associazione industriale in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori indicando il numero e la qualifica e fascia professionale dei lavoratori interessati. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause di detta esuberanza, sulla base delle informazioni fornite dalla impresa e di verificare eventuali possibilita' di un diverso utilizzo, anche parziale, dei lavoratori dichiarati esuberanti. La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro venticinque giorni dalla data di comunicazione dell'impresa. La commissione regionale entro il termine di venti giorni acquisisce, in caso di mancato accordo, le valutazioni delle parti, anche ai fini di fornire alle stesse dati e riferimenti sulla situazione del mercato del lavoro e sulle eventuali prospettive di reimpiego dei lavoratori interessati considerate anche le loro caratteristiche qualitative. Esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, la impresa e' tenuta a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresi', l'anzianita' di permanenza presso l'impresa, l'eta' ed il carico familiare e la localita' di residenza.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624

Titolo	II — Nuove norme sulla mobilità dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it